

LAVORO

5436

N° 3028/08 R.G.

N° 5436 CRON.

ASSEGNATA A SENTENZA

IL 13-11-08



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

8

Udienza del 13.11.08

N. 3028/08 RG

**Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano**

Il Giudice di Milano

Dott. N. Di Leo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

, con gli Avv. Polizzi e Cappelli, V.le Regina Margherita 30, Milano

RICORRENTE

contro

MONDER ALIMENT SPA,

CONTUMACE

OGGETTO: mancata reintegrazione dopo sentenza ex art. 18 S.L. e istanza di risarcimento dei danni ulteriori.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 11.4.08, ha esposto di essere stato alle dipendenze della MONDER ALIMENT SPA dal 4.10.93 al 30.11.05 quando è stato licenziato.

Ha allegato che in seguito al recesso, tuttavia, il 18.9.06, il Tribunale di Milano ha pronunciato la sentenza n. 2731/06 (confermata dalla Corte d'Appello) con cui veniva ordinata la reintegrazione del ricorrente ai sensi dell'art. 18 della l.

1

300/70, anche se, poi, la MONDER ALIMENT SPA non avrebbe provveduto al reinserimento del lavoratore nell'organizzazione lavorativa della stessa in conformità alla pronuncia, limitandosi ad iscrivere il lavoratore nel libro matricola ed inibendogli di fatto l'accesso ai locali aziendali anche solo per le assemblee sindacali.

Sicchè, in ragione di tale condotta datoriale, sarebbe stato di fatto totalmente demansionato (non potendo accedere al lavoro) e non avrebbe neppure ricevuto il versamento spontaneo delle spettanze retributive dalla convenuta, tanto da essere costretto a diverse procedure esecutive con le quali avrebbe recuperato solo € 22.000, ovvero unicamente una parte della somma che gli sarebbe spettata alla data di deposito del proprio atto che sarebbe pari ad € 50.000.


Così, sarebbe stato costretto a vivere contraendo debiti ed a non essere certo di poter mantenere la propria famiglia con tre figli, la moglie e il padre a carico.

Pertanto, lamentando la sofferenza che gli avrebbe creato tale situazione determinata dal comportamento della MONDER ALIMENT SPA, R ha domandato che venisse accertata la responsabilità contrattuale della stessa per il mancato reinserimento del lavoratore nell'organizzazione lavorativa della stessa in conformità alla sentenza n. 2731/06 del Tribunale di Milano, con condanna della convenuta alla refusione dei danni esistenziali e alla professionalità che si porrebbero come ulteriori e aggiuntivi rispetto alle conseguenze economiche tipiche di cui all'art. 18 della l. 300/70. Con accessori e vittoria di spese.

All'udienza ex art. 420 cpc, la convenuta è stata dichiarata contumace in seguito alla verifica della regolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei suoi confronti e, assunto un testimone, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attrici sono risultate fondate, potendosi, dapprima, accertare la responsabilità contrattuale della MONDER ALIMENT SPA per il mancato



reinserimento del lavoratore nell'organizzazione lavorativa della stessa in conformità alla sentenza n. 2731/06 del Tribunale di Milano.

Quanto alla illiceità della condotta della convenuta si deve, innanzitutto, osservare come sia documentale la prova che [redacted] era stato alle dipendenze della stessa fino al 30.11.05 quando è stato licenziato e che il Tribunale di Milano, il 18.9.06, ha pronunciato la sentenza n. 2731/06 (confermata dalla Corte d'Appello) con cui veniva ordinata la reintegrazione del ricorrente ai sensi dell'art. 18 della l. 300/70 (cfr. doc. 1, 2 e 12 ric.).

Ugualmente deve ritenersi dimostrato come la MONDER ALIMENT SPA non abbia provveduto al reinserimento del lavoratore nella propria organizzazione lavorativa in conformità alla pronuncia menzionata (limitandosi ad iscrivere il lavoratore nel proprio libro matricola), *non avendo la convenuta - restando contumace - assolto al proprio onere di dimostrare* come avesse dato adempimento ai propri obblighi di datore di lavoro con assegnazione al dipendente di mansioni confacenti (in relazione al riparto dell'onere della prova in materia, cfr. Cass. Sentenza n. 4766 del 06/03/2006).

Inoltre, è documentalmente provato come la MONDER ALIMENT SPA abbia di fatto inibito a [redacted] l'accesso ai locali aziendali anche per le assemblee sindacali (cfr. il decreto ex art. 28 SL del 27.3.08, allegato quale doc. 24 ric.).

Gli *atti di precetto* prodotti in causa, poi, si rivelano seri elementi di conferma di come il datore di lavoro non abbia neppure provveduto spontaneamente, neanche dopo la sentenza n. 2731/06 del Tribunale di Milano, al versamento delle spettanze retributive dovute ex art. 18 SL (cfr. doc. 3 – 7 ric.).

Peraltro, la MONDER ALIMENT SPA, restando contumace, non ha offerto la prova contraria alla quale era tenuta, considerato come secondo la Corte di Cassazione *"competente al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione"*: cfr. Corte di Cassazione Sentenza n. 1484 del 06/03/1986), cosicché risulta asseverato come il ricorrente abbia potuto recuperare con dette procedure esecutive solo € 22.000 (trovando

conferma detta allegazione attorea), ovvero unicamente una parte della somma dovutagli alla data di deposito del proprio atto pari a circa € 50.000 (somma che appare correttamente calcolata dalla data del recesso in avanti, considerato il parametro dell'entità della retribuzione del lavoratore indicata nel doc. 20 ric.).

In ragione del comportamento datoriale, come confermato dal teste escusso, ha, poi, dovuto contrarre diversi prestiti (almeno per € 15.000) ed è stato ragionevolmente sottoposto ad un notevole stress emotivo, anche per il problema di non essere certo di poter mantenere la propria famiglia con tre figli e la moglie (cfr. doc. 19 ric.).

A tal punto, per quanto il ricorrente abbia qualificato la propria richiesta risarcitoria collegata alle sofferenze cagionate dalla condotta della convenuta come un danno esistenziale, si deve *qualificare* lo stress emotivo e lo stato di mortificazione - *allegati* in modo sufficiente dalla parte attorea (cfr. pag. 12 e 13 del ricorso) anche sulla base delle indicazioni in materia della Suprema Corte (cfr. Cass SU, Sentenza n. 6572 del 24/03/2006) - semplicemente come un *danno morale*, ovvero come un patema d'animo trattandosi di una mera sofferenza interna del soggetto.

Operata una tale *riqualificazione della domanda*, occorre, poi, rammentare come la Suprema Corte abbia chiarito che il danno morale, ovvero "*un patema d'animo e, quindi, una sofferenza interna del soggetto, (...) da una parte non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti dell'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, non escludendosi, però, che, il più delle volte, esso possa essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità*" (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 8546 del 03/04/2008; Cassazione Sezione Lavoro n. 18813 del 9 luglio 2008; Cass. Sezioni Unite sentenza n. 6572 del 24 marzo 2006).

In proposito, è possibile così osservare come, essendosi rilevata la sufficiente allegazione del danno morale nel ricorso, la relativa prova possa essere fornita, ex art. 2729 cod. civ., *anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti*.

Sicché, a tal fine possono essere nel caso valutati, quali elementi presuntivi per verificare la concretezza del patema d'animo che sia stato cagionato al ricorrente, il fatto che sia stato licenziato illegittimamente, che a tale



illiceità non si sia potuto attualmente porre rimedio neppure con il ricorso alla giustizia non essendo stato il lavoratore reinserito nell'organizzazione lavorativa della MONDER ALIMENT SPA nonostante la sentenza n. 2731/06 del Tribunale di Milano e la sentenza di conferma della Corte d'Appello, il conseguente demansionamento e la privazione della possibilità di accedere ai locali aziendali anche per le assemblee sindacali, l'essere stato costretto il lavoratore ad azioni esecutive per ottenere solo parte delle retribuzioni dovute (€ 22.000 in luogo di € 50.000), l'essere stato obbligato a contrarre diversi prestiti (almeno per € 15.000) con il ragionevole dubbio di non essere in grado di poter mantenere la propria famiglia, la durata di tale situazione protrattasi dopo il recesso del 30.11.05 ancora, dopo la pronuncia del 18.9.06, fino almeno al deposito del ricorso.

Tali elementi costituiscono indubbiamente presunzioni gravi, precise e concordanti del patema d'animo che ha afflitto il ricorrente nel periodo considerato, potendosi reputare accertato come conseguenza immediata e diretta della condotta datoriale il danno morale allegato dalla parte attorea.

Quanto alla possibilità di risarcimento di tale pregiudizio, si deve precisare che la Corte di Cassazione è pervenuta ad affermare in termini generali che il risarcimento del danno morale in favore del soggetto danneggiato per lesione del valore della persona umana costituzionalmente garantito prescinde dall'accertamento di un reato in suo danno, sicché in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. il risarcimento del danno morale subiettivo conseguente alla lesione di beni di rilievo costituzionale (come nel caso quelli *collegati alla dignità della persona protetti dall'art. 2, 4 e 32 Cost.*) non è limitato ai soli casi in cui sussista un'ipotesi di reato (v. Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828).

Ne consegue che il giudice può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale in tali ipotesi di lesione di beni costituzionalmente tutelati, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato (sia pure attraverso presunzioni, secondo i principi generali) il pregiudizio subito, essendo solo da escludere che il danno non patrimoniale rappresenti una conseguenza automatica dell'illecito (cfr. Cass., 18/11/2003, n. 17429).

Nel diritto del lavoro, peraltro, si pone l'art. 2087 cc quale norma che, contemplando la tutela della "*personalità morale dei prestatori di lavoro*", già può essere inclusa tra "*i casi determinati dalla legge*" nei quali ai sensi dell'art. 2059 cc



può trovare risarcimento il danno non patrimoniale, senza ricorrere all'interpretazione costituzionalmente orientata di tale ultima previsione a cui si è fatto cenno. *"Si verte, in sostanza, in un'ipotesi di risarcimento di danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista"* (cfr. Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972 del 11/11/2008).

Si può allora ricordare che (una volta provato l'"*an*" del danno) la liquidazione del danno morale da fatto illecito (il "*quantum*"), pur rimessa alla valutazione equitativa del giudice ex art. 1226 cc, deve essere compiuta rispettando l'esigenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno e l'equivalente pecuniario (cfr. Cass. Sentenza n. 18178 del 28/08/2007).

In tal senso, si è provveduto ad analizzare la situazione concreta che ha coinvolto il ricorrente e attesa *la gravità e la serietà* della stessa, per la quale non si è potuto porre rimedio neppure tramite il ricorso agli organi di giustizia, pare equo - accertata la responsabilità contrattuale della MONDER ALIMENT SPA per il mancato reinserimento del lavoratore nella propria organizzazione lavorativa in conformità alla sentenza n. 2731/06 del Tribunale di Milano - condannare la convenuta alla refusione dei danni non patrimoniali, che si reputano ulteriori rispetto alle conseguenze economiche patrimoniali tipiche di cui all'art. 18 della l. 300/70 (cioè il versamento delle retribuzioni, peraltro, non ottenuto se non in parte), liquidandoli in € 400 netti al mese (pari a circa il 40% della retribuzione netta mensile di base della parte attorea di cui al doc. 20 ric.) dal 18.9.06 al deposito del ricorso, oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

A conferma del percorso logico seguito, peraltro, si deve rammentare come di recente sia intervenuta la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972 del 11/11/2008 che, chiarendo il contenuto della *nozione di danno non patrimoniale*, ne ha confermato la risarcibilità e la possibilità di pervenire alla sua liquidazione secondo le descritte modalità, purchè non si incorra in duplicazioni, problema che nel caso non si pone essendosi considerato nell'ambito del danno non patrimoniale *il solo danno morale*.

Infatti, per il *difetto di una sufficiente allegazione* nel ricorso di quale sarebbe stato il danno alla professionalità subito da _____, deve essere invece rigettata la domanda di refusione di detto pregiudizio.

Nonostante l'accertato demansionamento, cioè, non avendo la difesa attorea allegato *alcun profilo di danno alla professionalità di carattere concreto* (e



che ecceda la descrizione di un pregiudizio che deriverebbe teoricamente ed astrattamente, *in re ipsa*, in ogni caso di dequalificazione), non può accogliersi la relativa richiesta risarcitoria della parte attorea, in conformità all'indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno chiarito che "*in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo*" (cfr. Cass SU, Sentenza n. 6572 del 24/03/2006).

Non si può, infatti, confondere – dovendosi far applicazione degli ordinari principi civilistici - la decritta esigenza processuale di *allegare* i danni concreti che sarebbero derivati dall'illecito con la solo successiva e già richiamata possibilità di poterne offrire *dimostrazione* anche tramite elementi indiziari ai sensi dell'art. 2729 cc, potendosi, peraltro, riflettere su come *su piani distinti e differenti* operino il problema della *deduzione* dei fatti costituenti la "*causa petendi*" della domanda azionata e quello, sistematicamente successivo, della *ripartizione ed assolvimento dei carichi probatori*.

Si deve, peraltro, *ad abundantiam*, rilevare come non abbia saputo descrivere la materialità di tale danno neppure nell'interrogatorio libero, trovando così ulteriore conferma la valutazione della sua inesistenza, dovendosi confermare come il pregiudizio che possa definirsi provabile in giudizio e risarcibile *debba essersi concretizzato in eventi storici dannosi diversi ed ulteriori rispetto alla mera violazione della norma* (come nel caso del danno morale, invece, sufficientemente *allegato* dal lavoratore).

In virtù della soccombenza, del valore e della durata del processo e della condotta processuale della convenuta, che non ha reputato opportuno neppure costituirsi in giudizio nonostante la gravità del comportamento addebitato dal ricorrente, la MONDER ALIMENT SPA deve essere condannata alla refusione alla parte attorea delle spese di lite, liquidate in € 3000,00, oltre accessori.

PQM

Accertata la responsabilità contrattuale della MONDER ALIMENT SPA per il mancato reinserimento del lavoratore nell'organizzazione lavorativa della stessa



in conformità alla sentenza n. 2731/06 del Tribunale di Milano, condanna la convenuta alla refusione dei danni ulteriori rispetto alle conseguenze economiche tipiche di cui all'art. 18 della l. 300/70, liquidandoli in € 400 netti al mese dal 18.9.06 al deposito del ricorso, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite per € 3000, oltre accessori, con distrazione a favore del procuratore antistatutario.

Milano, 13.11.08

Il Giudice
dott. N. Di Leo



Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 23 DIC. 2008

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE CI
D.ssa Francesca Grillo

